

Gazzetta ufficiale

L 431

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

21 dicembre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2153 della Commissione, del 7 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell'Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza ⁽¹⁾** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza ⁽¹⁾** 25
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2157 della Commissione, del 14 dicembre 2020, relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Montello - Colli Asolani» (DOP)** 30
- ★ **Regolamento di esecuzione (EU) 2020/2158 della Commissione, del 14 dicembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chabichou du Poitou» (DOP)** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	34
★ Regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi) ⁽¹⁾	38
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni	42
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni	48
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2163 della Commissione, del 18 dicembre 2020, sull'attuazione nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord delle norme di origine stabilite nei regimi commerciali preferenziali dell'Unione	55

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2020/2164 del comitato politico e di sicurezza, del 15 dicembre 2020, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)	59
★ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie e di dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri [notificata con il numero C(2020) 8599]	61
★ Decisione (UE) 2020/2166 della Commissione, del 17 dicembre 2020, sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all'asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE [notificata con il numero C(2020) 8945] ⁽¹⁾	66
★ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico estendendo il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2020) 8802] ⁽¹⁾	70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2020, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo [notificata con il numero C(2020) 8919].....** 72

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione (UE) 2020/2169 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione** 75

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2153 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2020

che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. La Procura europea («EPPO») è stata istituita per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO comprende un indice di tutti i fascicoli. I dati personali operativi contenuti nell'indice sono limitati ai dati necessari a identificare i casi o a stabilire le correlazioni tra i diversi fascicoli.
3. Occorre pertanto individuare le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati nell'indice.
4. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1939.
5. Il gruppo di esperti di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 è stato consultato l'8 maggio 2020.
6. Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 31 luglio 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato al regolamento (UE) 2017/1939.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Categorie di interessati e categorie di dati personali operativi di cui all'articolo 49, paragrafo 3

A. Categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati nell'indice:

- a) persone indagate o imputate in procedimenti penali dell'EPPO;
- b) persone condannate in seguito a un procedimento penale dell'EPPO;
- c) persone fisiche che hanno segnalato reati di competenza dell'EPPO o ne sono vittime;
- d) persone in contatto o collegate a una delle persone di cui alle lettere a) e b).

B. Categorie di dati personali operativi delle categorie di interessati di cui alle lettere a) e b) della sezione A che possono essere trattati nell'indice:

- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- b) data e luogo di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) sesso;
- e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- f) codici di previdenza sociale, codici di identificazione, patenti di guida, documenti d'identità, dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
- g) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi e qualifica penale dei reati;
- h) informazioni concernenti persone giuridiche collegate a persone identificate o identificabili che sono oggetto di un'indagine condotta dalla Procura europea;
- i) sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;
- j) dettagli dei conti detenuti presso banche e altri istituti finanziari;
- k) numeri di telefono, numeri di carta SIM, indirizzi di posta elettronica, indirizzi IP e account e nomi utente utilizzati su piattaforme online;
- l) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;
- m) attività identificabili possedute o utilizzate dalla persona, quali criptoattività e immobili.

C. Categorie di dati personali operativi delle categorie di interessati di cui alla sezione A, lettera c), che possono essere trattati nell'indice, nella misura limitata a quanto necessario e proporzionato affinché l'EPPO possa svolgere i suoi compiti di indagine e di azione penale:

- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- b) data e luogo di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) sesso;
- e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- f) codici di identificazione, documenti di identificazione e dati del passaporto;
- g) descrizione e natura dei reati nei quali la persona interessata è coinvolta o che ha segnalato, data in cui sono stati commessi i reati e loro qualifica penale;

D. Categorie di dati personali operativi delle categorie di interessati di cui alla sezione A, lettera d), che possono essere trattati nell'indice, nella misura limitata a quanto necessario e proporzionato allo svolgimento dei compiti di indagine e di azione penale da parte dell'EPPD:

- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) sesso;
 - e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
 - f) codici di identificazione, documenti di identificazione e dati del passaporto.»
-

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2154 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2020

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 166, paragrafo 3, l'articolo 168, paragrafo 3, e l'articolo 169, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative, tra l'altro, alla produzione, alla trasformazione e alla distribuzione all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri. Esso prevede inoltre che la Commissione adotti atti delegati relativi a prescrizioni dettagliate che integrino le norme già stabilite in detto regolamento, in particolare per quanto riguarda le misure preventive, comprese le misure di riduzione dei rischi, e le restrizioni dei movimenti di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, nonché la previa notifica di tali movimenti, al fine di garantire che tali prodotti non provochino la diffusione di malattie elencate o malattie emergenti all'interno dell'Unione.
- (2) Le norme stabilite nel presente atto dovrebbero inoltre tenere conto delle norme dell'Unione relative ai movimenti all'interno dell'Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri stabilite in atti dell'Unione adottati prima del regolamento (UE) 2016/429, in particolare nella direttiva 2002/99/CE del Consiglio ⁽²⁾, poiché esse si sono rivelate efficaci nella lotta contro la diffusione delle malattie animali. Le norme stabilite nel presente atto dovrebbero altresì tenere conto dell'esperienza maturata nell'applicazione delle norme stabilite in tali atti precedenti e dovrebbero essere adeguate al nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429.
- (3) L'articolo 166 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce gli obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, compresi i movimenti di partite di tali prodotti all'interno dell'Unione. Tale articolo stabilisce in particolare le responsabilità degli operatori per quanto riguarda la diffusione delle malattie elencate e delle malattie emergenti, nello specifico se l'autorità competente ha adottato misure di emergenza o restrizioni dei movimenti nel luogo di produzione o trasformazione di tali prodotti. La responsabilità del controllo della diffusione delle malattie elencate e delle malattie emergenti non spetta quindi solo agli operatori, bensì anche all'autorità competente. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente l'obbligo per gli operatori di spostare partite di tali prodotti fabbricati o trasformati in luoghi sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente e subordinatamente alle condizioni imposte per ottenere tale autorizzazione.
- (4) L'articolo 168 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce determinate prescrizioni in materia di informazioni per i certificati sanitari che devono accompagnare i movimenti di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrino tali informazioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni in materia di informazioni per quanto riguarda i certificati sanitari che devono accompagnare le partite di tali prodotti fabbricati e trasformati in luoghi sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Ciò dovrebbe includere informazioni relative al rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità competente per quanto riguarda i movimenti di tali partite. Le prescrizioni in materia di informazioni che saranno

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

stabilite nel presente regolamento devono essere prese in considerazione nel modello di certificato sanitario per i prodotti di origine animale definito in un atto di esecuzione separato che stabilisca le norme per l'applicazione uniforme del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e del regolamento (UE) 2016/429 relativo alla normativa in materia di sanità animale per quanto riguarda i modelli di certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e i modelli di dichiarazioni per determinate categorie di animali terrestri e il loro materiale germinale.

- (5) L'articolo 169 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme per la previa notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri verso altri Stati membri e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle prescrizioni in materia di informazioni per tale previa notifica e per le procedure di emergenza per la previa notifica in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli obblighi di informazione a carico degli operatori nella previa notifica. Al fine di armonizzare le informazioni fornite nella previa notifica per garantire che l'autorità competente del luogo di destinazione riceva tutti i dati necessari sulla partita, il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le prescrizioni relative al contenuto della previa notifica sulla base delle situazioni in cui è richiesta conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e delle condizioni che i prodotti di origine animale dovrebbero rispettare per poter essere spostati in altri Stati membri e i dettagli delle procedure di emergenza per tali notifiche.
- (6) Poiché il sistema TRACES è un elemento integrato del sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui agli articoli da 131 a 136 del regolamento (UE) 2017/625, dovrebbero applicarsi i provvedimenti da adottare in situazione di emergenza stabiliti per l'IMSOC a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (7) Il presente regolamento stabilisce una serie completa di norme che disciplinano gli aspetti relativi alla sanità animale dei movimenti all'interno dell'Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, il contenuto dei certificati sanitari che devono accompagnare tali partite e gli obblighi di previa notifica. Al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne la duplicazione, nonché nell'interesse della trasparenza, è opportuno che tali norme siano stabilite in un unico atto anziché in atti separati contenenti numerosi riferimenti incrociati, poiché sono interconnesse e devono essere applicate in parallelo. Tale approccio è inoltre coerente con quello adottato dal regolamento (UE) 2016/429.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento integra le norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 relative ai movimenti all'interno dell'Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri in relazione ai seguenti aspetti:

- a) obblighi degli operatori per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;
- b) prescrizioni in materia di informazioni per il certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 (certificazione sanitaria);
- c) prescrizioni in materia di informazioni per la previa notifica dei movimenti di tali partite verso altri Stati membri, di cui all'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 (previa notifica);

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

- d) procedure di emergenza per la previa notifica dei movimenti di tali partite, di cui all'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES.

Articolo 2

Obblighi degli operatori che spostano partite di prodotti di origine animale

Gli operatori spostano all'interno dell'Unione partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri sottoposte alle misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 solo se:

- a) tali movimenti sono autorizzati dall'autorità competente del luogo di origine; e
- b) le partite rispettano le condizioni per l'autorizzazione necessaria conformemente alla lettera a).

Articolo 3

Certificato sanitario per i movimenti di partite di prodotti di origine animale

Oltre alle informazioni richieste conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, il certificato sanitario contiene le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Obbligo di informazione degli operatori per la previa notifica dei movimenti di partite di prodotti di origine animale tra Stati membri

Nella previa notifica gli operatori, oltre alle informazioni richieste conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, forniscono all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 5

Procedure di emergenza

In caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES, l'autorità competente del luogo di origine delle partite di prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 del presente regolamento che devono essere spostate in un altro Stato membro rispetta i provvedimenti da adottare in situazione di emergenza per TRACES e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata stabiliti per il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Informazioni che devono figurare nel certificato sanitario che accompagna i movimenti all'interno dell'Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri

- a) Nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;
 - b) nome e indirizzo dello stabilimento o del luogo di spedizione;
 - c) nome e indirizzo dello stabilimento o del luogo di destinazione;
 - d) descrizione del prodotto di origine animale, compresi:
 - i) la categoria del prodotto, quale definita all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/687:
 - carni fresche (se necessario, specificare la categoria);
 - prodotti a base di carne;
 - budelli;
 - latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;
 - prodotti lattiero-caseari;
 - uova;
 - ovoprodotti;
 - prodotti composti (indicare gli ingredienti di origine animale);
 - ii) le specie animali da cui è stato ottenuto il prodotto di origine animale;
 - iii) lo Stato membro o la regione di origine della materia prima;
 - iv) i trattamenti cui è stato sottoposto il prodotto di origine animale;
 - v) il marchio apposto sul prodotto di origine animale, se necessario;
 - vi) il luogo e la data di produzione o di trasformazione;
 - e) quantità del prodotto di origine animale;
 - f) data e luogo di rilascio del certificato sanitario; nome, qualifica e firma del veterinario ufficiale; timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita;
 - g) nome della malattia elencata o della malattia emergente in ragione della quale sono state stabilite le restrizioni dei movimenti nello/a [stabilimento, stabilimento alimentare o zona] nel luogo di spedizione;
 - h) elementi indicanti il rispetto delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del presente regolamento e:
 - i) il titolo e la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'atto giuridico pertinente adottato dalla Commissione che stabilisce tali condizioni; o
 - ii) il riferimento all'atto giuridico o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall'autorità competente che stabiliscono tali condizioni.
-

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2155 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2020****che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell'Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2030, la direttiva 2010/31/UE è l'atto giuridico principale, insieme alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che disciplina l'efficienza energetica negli edifici. La direttiva 2010/31/UE persegue due obiettivi complementari, vale a dire accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e sostenere la modernizzazione di tutti gli edifici utilizzando le tecnologie intelligenti, come quelle che sfruttano l'intelligenza artificiale e i servizi basati sul cloud, e creando un legame più forte con la mobilità pulita.
- (2) Per favorire una valutazione coerente e trasparente della predisposizione degli edifici all'intelligenza nell'Unione, è opportuno stabilire una definizione comune dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza e una metodologia comune per calcolarlo.
- (3) Al fine di assicurare un sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza accettabile, utilizzabile e coerente, la Commissione ha sviluppato, in collaborazione con un ampio numero di portatori di interessi e d'intesa con gli Stati membri, una metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza in conformità all'articolo 8, paragrafo 10, e all'allegato I bis, della direttiva 2010/31/UE.
- (4) La metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza assicura una certa coerenza e comparabilità a livello di UE, pur lasciando sufficiente flessibilità per adattare il calcolo a situazioni specifiche.
- (5) È opportuno istituire adeguati meccanismi di controllo dell'attuazione del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza.
- (6) Ove opportuno il proprietario, il gestore della struttura o qualsiasi altro portatore di interessi collegato all'edificio dovrebbe poterne autovalutare la predisposizione all'intelligenza con il supporto di orientamenti e strumenti aperti.
- (7) Per evitare la duplicazione degli sforzi e dei costi tra il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza e i sistemi obbligatori esistenti, la metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe consentire agli Stati membri, se lo desiderano, di collegare o integrare il sistema di indicatore suddetto con i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica e altri sistemi istituiti a norma della direttiva 2010/31/UE.
- (8) L'indicatore dovrebbe essere concepito in modo da rispecchiare la predisposizione degli edifici e dei loro sistemi all'intelligenza e dovrebbe essere utilizzato per integrare (senza sostituire) gli strumenti che esaminano altri aspetti degli edifici, come la prestazione energetica o la sostenibilità.

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

⁽²⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

- (9) L'indicatore di predisposizione all'intelligenza non dovrebbe essere un indicatore della prestazione energetica degli edifici. I proprietari di edifici dovrebbero essere informati del fatto che la predisposizione all'intelligenza misurata dall'apposito indicatore e la prestazione energetica degli edifici espressa dagli attestati di prestazione energetica sono due concetti diversi, che devono pertanto essere affrontati con misure di tipo diverso, anche se la predisposizione all'intelligenza dovrebbe contribuire a migliorare la prestazione energetica.
- (10) I vantaggi per consumatori, proprietari e utenti degli edifici saranno massimizzati quando gli strumenti disponibili per valutare gli edifici saranno usati sinergicamente, assicurando che consumatori, proprietari e utenti degli edifici possano acquisire una comprensione completa dei loro edifici e del modo in cui possono migliorarne la prestazione complessiva.
- (11) L'indicatore della predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere disponibile sia per il parco immobiliare esistente sia per i nuovi progetti. Al fine di agevolare il calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza è opportuno consentire l'uso di modelli digitali degli edifici, compresi la modellazione informatica degli edifici o i gemelli digitali.
- (12) Il quadro per il calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe poter essere utilizzato per tutti i tipi di edifici e le unità immobiliari disciplinati dalla direttiva 2010/31/UE.
- (13) L'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe consentire di evidenziare i benefici aggiuntivi derivanti dalle tecnologie intelligenti avanzate per i proprietari e gli utenti degli edifici, ad esempio in termini di risparmio energetico e preparazione ai cambiamenti climatici, o in termini di maggiore inclusività e accessibilità, comfort e benessere.
- (14) Nell'ambito del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza, la valutazione della predisposizione degli edifici e delle unità immobiliari ai fini del rilascio di un certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere effettuata da esperti qualificati o accreditati.
- (15) Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, gli esperti accreditati per la certificazione energetica degli edifici o per l'ispezione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di riscaldamento o condizionamento dell'aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o incaricati di condurre gli audit energetici di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), dovrebbero poter essere considerati competenti anche per valutare la predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all'intelligenza.
- (16) L'aumento della digitalizzazione e della connettività negli edifici aumenta i rischi per la cibersicurezza e la protezione dei dati e rende gli edifici e i loro sistemi più vulnerabili alle minacce informatiche e all'uso improprio dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe contribuire a informare i proprietari e gli utenti degli edifici circa tali rischi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, ossia definisce l'indicatore di predisposizione all'intelligenza e la metodologia comune per calcolarlo. La metodologia consiste nel calcolare i punteggi di predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all'intelligenza per ottenere la valutazione della predisposizione all'intelligenza di detti edifici o unità immobiliari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(*) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

- 1) «indicatore di predisposizione all'intelligenza»: l'indicatore che informa della valutazione della predisposizione di un edificio o unità immobiliare all'intelligenza in linea con l'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva 2010/31/UE;
- 2) «sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza»: il sistema di certificazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza;
- 3) «operatore economico»: la persona fisica o giuridica che possiede un edificio situato nel territorio di uno Stato membro o la persona fisica o giuridica che possiede o occupa un'unità immobiliare situata nel territorio di uno Stato membro e che richiede un certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza per tale edificio o unità immobiliare;
- 4) «valutazione della predisposizione all'intelligenza»: la valutazione dell'edificio o dell'unità immobiliare conformemente alla metodologia stabilita nel presente regolamento;
- 5) «punteggio di predisposizione all'intelligenza»: il punteggio ottenuto da un edificio o da un'unità immobiliare nel processo di valutazione della predisposizione all'intelligenza;
- 6) «sistema»: in un edificio, il sistema che rientra nell'ambito di applicazione della valutazione della predisposizione all'intelligenza di cui alla direttiva 2010/31/UE, compresi, ma non solo, i sistemi tecnici per l'edilizia ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2010/31/UE;
- 7) «funzionalità chiave della predisposizione all'intelligenza»: una delle tre funzionalità chiave di cui all'allegato I bis, punto 2, della direttiva 2010/31/UE;
- 8) «criterio d'impatto»: indica l'impatto fondamentale che i servizi predisposti all'intelligenza sono impostati per ottenere, come stabilito nel presente regolamento;
- 9) «ambito tecnico»: l'insieme dei servizi predisposti all'intelligenza che, insieme, realizzano una parte integrata e coerente dei servizi attesi dall'edificio o dall'unità immobiliare, come il riscaldamento;
- 10) «connettività»: la capacità dei sistemi di scambiare dati tra loro e la capacità dell'edificio o dell'unità immobiliare di scambiare dati con la rete e le entità collegate, come un aggregatore, o altri edifici;
- 11) «interoperabilità»: la capacità di un sistema di interagire per uno scopo comune sulla base di norme stabilite di comune accordo, scambiando informazioni e dati;
- 12) «cibersicurezza»: l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone oggetto di minacce informatiche;
- 13) «tecnologia predisposta all'intelligenza»: la tecnologia, quale l'automazione degli edifici, usata da uno o più servizi predisposti all'intelligenza;
- 14) «servizio predisposto all'intelligenza»: la funzione o l'aggregazione di funzioni fornita da uno o più componenti o sistemi tecnici. Un servizio predisposto all'intelligenza si avvale di tecnologie predisposte all'intelligenza e le organizza in funzioni di livello superiore;
- 15) «certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza»: il certificato riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica designata da uno Stato membro che indica la predisposizione di un edificio o di un'unità immobiliare all'intelligenza, calcolata secondo la metodologia stabilita nel presente regolamento;
- 16) «livello di funzionalità»: il livello di predisposizione all'intelligenza di un servizio predisposto all'intelligenza;
- 17) «fattore di ponderazione»: il parametro usato nel calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza per esprimere l'importanza di un dato ambito tecnico o di un dato criterio d'impatto in tale calcolo;
- 18) «ventilazione»: il processo tramite cui i flussi di aria fresca sono gestiti in modo tale da consentire di mantenere e migliorare la qualità dell'aria negli ambienti chiusi in base ai requisiti applicabili;
- 19) «bilancio energetico»: l'approccio mediante il quale alcuni fattori di ponderazione possono essere adattati sulla base della zona climatica dell'edificio.

Articolo 3

Indicatore di predisposizione all'intelligenza

1. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza consente di valutare e comunicare la predisposizione all'intelligenza degli edifici e delle unità immobiliari agli operatori economici e ad altri portatori di interessi, in particolare ai pianificatori e ai gestori di immobili.

2. Detto indicatore consente di valutare le capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva durante l'uso. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
3. Esso include la valutazione della predisposizione di un edificio o di un'unità immobiliare all'intelligenza e una serie di punteggi che rispecchiano la predisposizione all'intelligenza degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi sulla base di funzionalità chiave, criteri d'impatto e ambiti tecnici predefiniti.
4. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza include, ove possibile, informazioni aggiuntive sull'inclusività e sulla connettività dell'edificio, sull'interoperabilità e sulla cibersicurezza dei sistemi e sulla protezione dei dati.

Articolo 4

Metodologia di calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza

1. La metodologia di calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza di un edificio o un'unità immobiliare si basa sull'esame dei servizi predisposti all'intelligenza che sono presenti o previsti in fase di progettazione, e di quelli che sono considerati importanti per tale edificio o unità immobiliare.
2. Il calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza si basa sul quadro metodologico comune a livello di Unione di cui agli allegati da I a VI.
3. La metodologia di calcolo standard di cui agli allegati da I a VI può essere adattata in conformità all'allegato VII, in particolare inserendo un collegamento al calcolo della prestazione energetica nell'ambito della certificazione della prestazione energetica.
4. La metodologia di calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza è utilizzata conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualifica degli esperti.

Articolo 5

Valutazione della predisposizione all'intelligenza

La valutazione della predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare si basa sui punteggi di predisposizione all'intelligenza calcolati per l'edificio o l'unità immobiliare in conformità all'allegato VIII.

Articolo 6

Carattere facoltativo del sistema

1. Il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza è un sistema comune facoltativo a livello di Unione.
2. Gli Stati membri possono decidere se attuare l'indicatore di predisposizione all'intelligenza sul proprio territorio nazionale o su parti di esso. Possono altresì scegliere di applicare il sistema solo a determinate categorie di edifici.
3. Gli Stati membri che attuano il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza possono scegliere di applicarlo su base volontaria o obbligatoria agli edifici o alle unità immobiliari sul loro territorio.
4. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza sul territorio nazionale, o su parti dello stesso, ne danno notifica alla Commissione prima dell'attuazione.
5. Gli Stati membri possono decidere di modificare, adattare o porre fine all'attuazione del sistema in qualsiasi momento senza fornire giustificazioni. Essi informano la Commissione di qualsiasi decisione presa in tal senso.

*Articolo 7***Certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza**

1. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare è comunicato agli operatori economici e agli altri portatori di interessi con un certificato.
2. Il certificato relativo all'indicatore della predisposizione all'intelligenza comprende le informazioni specificate nell'allegato IX.

*Articolo 8***Esperti in materia di indicatori di predisposizione all'intelligenza**

1. Gli Stati membri che decidono di attuare l'indicatore di predisposizione all'intelligenza assicurano che la valutazione della predisposizione all'intelligenza degli edifici o delle unità immobiliari ai fini del rilascio di un certificato sia effettuata da esperti qualificati o accreditati. Gli esperti possono essere lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
2. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza stabiliscono le prescrizioni per la qualifica o l'accreditamento degli esperti in materia di indicatori di predisposizione all'intelligenza e provvedono a che siano inclusi criteri di competenza, anche nel settore delle TIC.

*Articolo 9***Sistema di controllo del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza**

1. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza istituiscono un sistema di controllo indipendente per i certificati relativi agli indicatori di predisposizione all'intelligenza. Se del caso, tali Stati membri possono basarsi su sistemi di controllo indipendenti già in vigore, come quelli per i regimi di certificazione della prestazione energetica.
2. Il sistema di controllo indipendente assicura la validità dei certificati relativi agli indicatori di predisposizione all'intelligenza rilasciati nel territorio dello Stato membro.

*Articolo 10***Revisione**

La Commissione, previa consultazione degli esperti di cui all'articolo 23 della direttiva 2010/31/UE, può, se del caso, rivedere il presente regolamento entro il 1° gennaio 2026 e, se necessario, presentare proposte.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza

1. La predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare ne rispecchia le capacità di adattare il proprio funzionamento alle esigenze degli occupanti e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva durante l'uso.
2. La predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare è determinata sulla base dell'esame dei servizi predisposti all'intelligenza che sono presenti, previsti o pertinenti in relazione all'edificio o all'unità immobiliare, e del loro livello di funzionalità.
3. La predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare è espressa dalla valutazione che deriva dal punteggio totale della predisposizione all'intelligenza (in percentuale) e che rappresenta il rapporto tra la predisposizione effettiva e la predisposizione massima che l'edificio o l'unità immobiliare potrebbe raggiungere.
4. Il calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza si basa su fattori di ponderazione predefiniti in linea con gli allegati III, V e VII, il cui valore può dipendere dalle condizioni climatiche e da altri aspetti pertinenti, come il tipo di edificio.
5. Per esprimere la predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare, la metodologia consente anche di utilizzare punteggi di predisposizione disaggregati espressi in percentuale. I punteggi disaggregati possono esprimere la predisposizione all'intelligenza di uno o più dei seguenti elementi:
 - a) le tre funzionalità chiave della predisposizione all'intelligenza indicate all'allegato I bis, punto 2, della direttiva 2010/31/UE:
 - 1) efficienza energetica e funzionamento;
 - 2) risposta alle esigenze degli occupanti; e
 - 3) flessibilità energetica, inclusa la capacità dell'edificio o dell'unità immobiliare di consentire la partecipazione alla gestione della domanda;
 - b) i criteri d'impatto della predisposizione all'intelligenza definiti nell'allegato II del presente regolamento;
 - c) gli ambiti tecnici della predisposizione all'intelligenza definiti nell'allegato IV del presente regolamento.
6. Il calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare si basa sull'esame dei servizi predisposti all'intelligenza che sono presenti o previsti in fase di progettazione e sul loro livello di funzionalità. L'esame mira a determinare con sufficiente affidabilità quali servizi sono presenti o previsti e il livello di funzionalità di ciascuno di essi. A tal fine possono essere utilizzati modelli digitali di edifici, se disponibili, compresi la modellazione informatica degli edifici o i gemelli digitali. I servizi predisposti all'intelligenza che possono essere presenti in un edificio sono elencati nel catalogo dei servizi predisposti all'intelligenza predefiniti di cui all'allegato VI, e sono organizzati negli ambiti tecnici predefiniti di cui all'allegato IV.
7. I punteggi di predisposizione all'intelligenza sono calcolati secondo il protocollo seguente:
 - a) conformemente al catalogo dei servizi predisposti all'intelligenza di cui all'allegato VI, per ciascun ambito tecnico elencato nell'allegato IV sono valutati i servizi predisposti all'intelligenza presenti e, per ciascuno di essi, il livello di funzionalità è determinato secondo il catalogo suddetto;
 - b) conformemente al catalogo dei servizi predisposti all'intelligenza e per ciascun criterio d'impatto della predisposizione all'intelligenza di cui all'allegato II, il punteggio $I(d, ic)$ di ciascun ambito tecnico è determinato come segue:

$$I(d, ic) = \sum_{i=1}^{N_d} I_{ic}(FL(S_{i,d})),$$

dove:

- 1) d è il numero dell'ambito tecnico in questione;
- 2) ic è il numero del criterio d'impatto in questione;

- 3) N_d è il numero totale dei servizi dell'ambito tecnico d ;
 - 4) $S_{i,d}$ è il servizio i dell'ambito tecnico d ;
 - 5) $FL(S_{i,d})$ è il livello di funzionalità del servizio $S_{i,d}$ disponibile nell'edificio o nell'unità immobiliare;
 - 6) $I_{ic}(FL(S_{i,d}))$ è il punteggio del servizio $S_{i,d}$ per il numero del criterio d'impatto ic , in base al livello di funzionalità del servizio;
- c) conformemente al catalogo dei servizi predisposti all'intelligenza, il punteggio massimo di ciascun ambito tecnico per ciascun criterio d'impatto $I_{max}(d,ic)$ è determinato come segue:

$$I_{max}(d, ic) = \sum_{i=1}^{N_d} I_{ic}(FL_{max}(S_{i,d}))$$

dove:

- 1) $FL_{max}(S_{i,d})$ è il livello di funzionalità più alto che il servizio $S_{i,d}$ possa avere secondo il catalogo dei servizi predisposti all'intelligenza;
 - 2) $I_{ic}(FL_{max}(S_{i,d}))$ è il punteggio del servizio $S_{i,d}$ per il suo livello di funzionalità più alto, ossia il punteggio massimo del servizio $S_{i,d}$ per il numero del criterio d'impatto ic ;
- d) il punteggio di predisposizione all'intelligenza, espresso in percentuale per ciascuno dei criteri d'impatto SR_{ic} , è determinato utilizzando il fattore di ponderazione di cui all'allegato V, come segue:

$$SR_{ic} = \frac{\sum_{d=1}^N W_{d,ic} \times I(d,ic)}{\sum_{d=1}^N W_{d,ic} \times I_{max}(d,ic)} \times 100$$

dove:

- 1) d è il numero dell'ambito tecnico in questione;
 - 2) N è il numero totale degli ambiti tecnici (secondo l'allegato IV);
 - 3) $W_{d,ic}$ è il fattore di ponderazione espresso in percentuale del numero dell'ambito tecnico d per il numero del criterio d'impatto ic ;
- e) i punteggi di predisposizione all'intelligenza per le tre funzionalità chiave indicate nell'allegato I bis, punto 2, della direttiva 2010/31/UE, SR_f , sono determinati utilizzando i fattori di ponderazione di cui all'allegato III, come segue:

$$SR_f = \sum_{ic=1}^M W_f(ic) \times SR_{ic}$$

dove:

- 1) M è il numero totale dei criteri d'impatto secondo l'allegato II;
 - 2) $W_f(ic)$ è il fattore di ponderazione espresso in percentuale del numero del criterio d'impatto ic per la funzionalità chiave f secondo l'allegato III;
 - 3) SR_{ic} è il punteggio di predisposizione all'intelligenza per il numero del criterio d'impatto ic ;
- f) il punteggio di predisposizione all'intelligenza totale SR , come somma ponderata dei punteggi di predisposizione all'intelligenza delle funzionalità chiave, può essere calcolato come segue:

$$SR = \sum W_f \times SR_f$$

dove:

- 1) SR_f è il punteggio di predisposizione all'intelligenza per la funzionalità chiave f ;
- 2) W_f è la ponderazione della funzionalità chiave f nel calcolo dei punteggi totali di predisposizione all'intelligenza, con $\sum W_f = 1$;

- g) i punteggi di predisposizione all'intelligenza degli ambiti tecnici per ogni criterio d'impatto $SR_{d,ic}$ possono essere calcolati come segue:

$$SR_{d,ic} = \frac{I(d,ic)}{I_{max}(d,ic)} \times 100$$

dove:

- 1) $I(d,ic)$ è il punteggio dell'ambito tecnico numero d per il criterio d'impatto ic ;
 - 2) $I_{max}(d,ic)$ è il punteggio massimo dell'ambito tecnico numero d per il criterio d'impatto numero ic .
-

*ALLEGATO II***Criteri d'impatto della predisposizione all'intelligenza**

I criteri d'impatto della predisposizione all'intelligenza considerati nel protocollo di calcolo di cui all'allegato I sono i seguenti:

- a) efficienza energetica;
 - b) manutenzione e previsione dei guasti,
 - c) comfort,
 - d) comodità,
 - e) salute, benessere e accessibilità,
 - f) informazioni agli occupanti,
 - g) flessibilità energetica e stoccaggio dell'energia.
-

*ALLEGATO III***Ponderazione dei criteri d'impatto nelle funzionalità chiave**

1. Ciascun criterio d'impatto di cui all'allegato II del presente regolamento è considerato per una sola delle tre funzionalità chiave di cui ai punti da 2 a 4. Per ciascuna funzionalità chiave gli Stati membri definiscono i rispettivi fattori di ponderazione dei criteri d'impatto pertinenti.
 2. Per la funzionalità chiave «efficienza energetica e funzionamento», i criteri d'impatto pertinenti sono «efficienza energetica» e «manutenzione e previsione dei guasti».
 3. Per la funzionalità chiave «risposta alle esigenze degli occupanti», i criteri d'impatto pertinenti sono «comfort», «comodità», «informazioni agli occupanti» e «salute, benessere e accessibilità».
 4. Per la funzionalità chiave «flessibilità energetica», il criterio d'impatto pertinente è «flessibilità energetica e stoccaggio dell'energia»
-

*ALLEGATO IV***Ambiti tecnici**

Gli ambiti tecnici della predisposizione all'intelligenza considerati nel protocollo di calcolo di cui all'allegato I sono i seguenti:

- a) riscaldamento,
 - b) raffrescamento,
 - c) acqua calda per uso domestico,
 - d) ventilazione,
 - e) illuminazione,
 - f) involucro edilizio dinamico,
 - g) energia elettrica,
 - h) ricarica dei veicoli elettrici,
 - i) monitoraggio e controllo.
-

ALLEGATO V

Ponderazione degli ambiti tecnici

1. Ciascun ambito tecnico è ponderato per ciascun criterio d'impatto e i fattori di ponderazione caratterizzano l'influenza dell'ambito tecnico sul criterio d'impatto.
 2. I fattori di ponderazione relativi agli ambiti tecnici sono espressi in percentuale e, per ciascun criterio d'impatto, la somma dei fattori di ponderazione degli ambiti tecnici è pari al 100 %.
 3. L'approccio standard per attribuire i fattori di ponderazione agli ambiti tecnici si basa su:
 - a) il bilancio energetico della zona climatica per i fattori di ponderazione degli ambiti tecnici «riscaldamento», «raffrescamento», «acqua calda per uso domestico», «ventilazione», «illuminazione» e «energia elettrica» con i criteri d'impatto pertinenti «efficienza energetica», «manutenzione e previsione dei guasti» e «flessibilità energetica e stoccaggio dell'energia»;
 - b) per tutti gli altri casi: i fattori di ponderazione che sono fissi o equamente distribuiti.
 4. Gli Stati membri definiscono le zone climatiche utilizzate, se del caso, per determinare i fattori di ponderazione. A tal fine possono utilizzare le pertinenti linee guida dell'Unione, se disponibili.
 5. Per alcuni criteri d'impatto i fattori di ponderazione degli ambiti tecnici possono differire tra edifici residenziali e non residenziali.
 6. Gli Stati membri definiscono i fattori di ponderazione e, a tal fine, sono incoraggiati a utilizzare le pertinenti linee guida dell'Unione, se disponibili. Possono anche tenere conto dei possibili effetti dei cambiamenti climatici.
-

ALLEGATO VI

Catalogo dei servizi predisposti all'intelligenza

1. Ai fini del calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza secondo la metodologia di cui all'allegato I, gli Stati membri mettono a disposizione degli esperti almeno un catalogo dei servizi predisposti all'intelligenza perché possano servirsene per individuare e valutare tali servizi.
 2. Il catalogo comprende l'elenco dei servizi predisposti all'intelligenza da considerare per calcolare il punteggio di predisposizione all'intelligenza, i livelli di funzionalità correlati e i corrispondenti punteggi individuali per i criteri d'impatto.
 3. La definizione e gli aggiornamenti successivi dei cataloghi rispecchiano lo stato dell'arte delle tecnologie predisposte all'intelligenza.
 4. Gli Stati membri sono invitati a fornire agli esperti orientamenti sul modo più efficace di individuare e valutare i servizi predisposti all'intelligenza utilizzando le pertinenti linee guida dell'Unione, se disponibili.
 5. Gli Stati membri possono decidere di mettere a disposizione più cataloghi dei servizi predisposti all'intelligenza, ad esempio per diversi tipi di edifici.
-

*ALLEGATO VII***Possibilità di adattare il processo di calcolo standard**

1. Per evitare di penalizzare ingiustamente un edificio o un'unità immobiliare, alcuni servizi predisposti all'intelligenza possono essere omessi nel calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza nel caso in cui non siano pertinenti per tale edificio o unità immobiliare.
 2. Gli Stati membri definiscono le condizioni alle quali tali adattamenti sono pertinenti e consentiti.
 3. I fattori di ponderazione degli ambiti tecnici per i quali sarebbe utilizzato l'approccio (climatico) del bilancio energetico nel quadro del calcolo standard possono essere calcolati sulla base dei consumi valutati nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare in questione.
-

*ALLEGATO VIII***Valutazione della predisposizione all'intelligenza**

1. La valutazione della predisposizione all'intelligenza è espressa sulla base di sette classi, dalla più alta alla più bassa.
 2. Ogni classe di predisposizione all'intelligenza corrisponde a un intervallo di punteggi totali come segue: 90-100 %; 80-90 %; 65-80 %; 50-65 %; 35-50 %; 20-35 %; < 20 %.
-

ALLEGATO IX

Contenuto del certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza

Le informazioni contenute nell'indicatore di predisposizione all'intelligenza e comunicate all'utente finale comprendono:

- a) ID unico del certificato,
 - b) data di emissione e data di scadenza del certificato,
 - c) un testo informativo che precisa l'ambito di applicazione dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza, in particolare per quanto riguarda gli attestati di prestazione energetica,
 - d) informazioni generali sull'edificio o sull'unità immobiliare (tipo di edificio o di unità immobiliare, superficie, anno di costruzione e, se del caso, di ristrutturazione, ubicazione),
 - e) se disponibile, la classe di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare specificata in un attestato di prestazione energetica valido,
 - f) la classe di predisposizione all'intelligenza dell'edificio o dell'unità immobiliare,
 - g) facoltativamente, il punteggio totale di predisposizione all'intelligenza dell'edificio o dell'unità immobiliare,
 - h) i punteggi di predisposizione all'intelligenza per le tre funzionalità chiave indicate nell'allegato I del presente regolamento,
 - i) il punteggio di predisposizione all'intelligenza per criterio d'impatto,
 - j) facoltativamente, i punteggi di ciascun ambito tecnico per ciascun criterio d'impatto,
 - k) se possibile, le informazioni disponibili sulla connettività, in particolare circa l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta facoltativa «predisposta per la banda larga»,
 - l) se possibile, le informazioni disponibili su interoperabilità, cibersicurezza dei sistemi e protezione dei dati, compresa, se del caso, la conformità a norme stabilite di comune accordo, e informazioni sui rischi connessi,
 - m) un testo informativo che precisi che il certificato rispecchia la predisposizione all'intelligenza alla data di emissione e che eventuali modifiche significative dell'edificio e dei suoi sistemi inciderebbero sulla predisposizione all'intelligenza e richiederebbero pertanto un aggiornamento delle informazioni riportate nel certificato,
 - n) facoltativamente, raccomandazioni su come migliorare la predisposizione all'intelligenza dell'edificio o dell'unità immobiliare tenendo conto, se del caso, del valore del patrimonio,
 - o) facoltativamente, informazioni aggiuntive sulle ipotesi formulate nel calcolo dei punteggi, quali i fattori di ponderazione dei criteri d'impatto utilizzati per calcolare i punteggi di predisposizione all'intelligenza per le funzionalità chiave.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2156 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2020****che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, ossia definisce l'indicatore di predisposizione all'intelligenza e stabilisce una metodologia comune per calcolarlo.
- (2) L'adesione degli Stati membri al sistema è facoltativa. Gli Stati membri che aderiscono al sistema comune dovrebbero attuarlo conformemente al presente regolamento e al regolamento delegato 2020/2155.
- (3) Le modalità tecniche per l'attuazione efficace di tale sistema comune facoltativo a livello di Unione devono essere precisate in un atto di esecuzione.
- (4) La valutazione della predisposizione degli edifici e delle unità immobiliari all'intelligenza nell'ambito del sistema di indicatore ai fini del rilascio di un certificato di predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere effettuata da esperti qualificati o accreditati che possono essere liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
- (5) Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, gli esperti accreditati per la certificazione della prestazione energetica degli edifici, per l'ispezione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, e di riscaldamento o condizionamento dell'aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, nonché per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ dovrebbero poter essere considerati competenti a valutare anche la predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all'intelligenza.
- (6) Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbero essere autorizzati ad effettuare una fase di prova secondo le disposizioni dettagliate di cui al presente regolamento. Non sono ritenuti necessari atti normativi per tale fase di prova, a meno che uno Stato membro non ritenga che il contesto nazionale lo richieda. Durante la fase di prova si dovrebbe consentire di raccogliere riscontri per adattare le modalità di attuazione del sistema e preparare la revisione del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2020/2155.
- (7) L'attuazione del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe consentire ai proprietari degli edifici o delle unità immobiliari o ad altri portatori di interessi collegati all'edificio o all'unità immobiliare, quali i gestori degli impianti, di valutare la predisposizione dei loro edifici o unità immobiliari all'intelligenza. Tuttavia un certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere rilasciato solo sulla base di una valutazione effettuata da un esperto qualificato o accreditato.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 26 della direttiva 2010/31/UE,

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell'Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza (cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2155.

Si applica inoltre la seguente definizione:

«modalità dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza»: le modalità tecniche per l'attuazione efficace del sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155.

Articolo 3

Accreditamento e qualifica degli esperti dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza

1. Qualora decidano di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza, gli Stati membri possono decidere che gli esperti accreditati o qualificati per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, o per l'ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell'aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE, sono competenti anche per il rilascio dei certificati relativi all'indicatore di predisposizione all'intelligenza. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di fissare prescrizioni supplementari per la qualifica degli esperti ai fini del rilascio dei certificati relativi all'indicatore di predisposizione all'intelligenza, in particolare per quanto concerne la loro formazione.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle qualifiche degli esperti incaricati di valutare la predisposizione all'intelligenza.
3. Se del caso, gli Stati membri possono mettere a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare gli stessi strumenti previsti per gli esperti in materia di certificazione della prestazione energetica e di ispezioni a norma dell'articolo 17 della direttiva 2010/31/UE.

Articolo 4

Emissione del certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza e condizioni d'uso

1. Qualsiasi operatore economico può chiedere agli esperti di cui all'articolo 3 una valutazione e un certificato relativi all'indicatore di predisposizione all'intelligenza dell'edificio o dell'unità immobiliare in questione.
2. L'esperto verifica l'affidabilità delle informazioni raccolte per valutare la predisposizione dell'edificio o dell'unità immobiliare all'intelligenza e per il rilascio del certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza.
3. Se del caso, al momento di valutare la predisposizione di un edificio o di un'unità immobiliare all'intelligenza, l'esperto può tener conto di altri indicatori regionali o nazionali e dei relativi metodi di valutazione.

4. Il certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza è rilasciato solo in base alla valutazione di un esperto qualificato o accreditato.
5. Il certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza comprende gli elementi elencati nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/2155.
6. Il certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza è valido al massimo dieci anni. Tuttavia, in caso di modifica significativa in un edificio o un'unità immobiliare, tale da incidere sulla valutazione iniziale della predisposizione all'intelligenza, è raccomandato un nuovo certificato.

Articolo 5

Abbinamento con la certificazione della prestazione energetica e con i regimi di ispezione

1. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza possono abbinare il rilascio del certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza con il sistema di certificazione della prestazione energetica o con il regime per l'ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell'aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o con il loro sistema di audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE.
2. Gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatoria l'abbinamento di tali sistemi, nel qual caso il certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza è rilasciato ogni volta che è necessario rilasciare un attestato di prestazione energetica o che si deve procedere ad un'ispezione o un audit; oppure possono decidere che l'abbinamento sia facoltativo, nel qual caso il certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza è rilasciato solo su richiesta dell'operatore economico.
3. Gli Stati membri, se scelgono di abbinare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza con il sistema di certificazione della prestazione energetica, di ispezione o di audit energetico, possono avvalersi del sistema di controllo indipendente già in funzione per tale sistema.

Articolo 6

Autovalutazione

1. Entro il 1° aprile 2021 la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web un quadro che consente ai proprietari e agli utenti di edifici e agli altri portatori di interessi di valutare la predisposizione di un edificio o di un'unità immobiliare all'intelligenza. Gli Stati membri possono adattare o integrare il quadro per usarlo nel contesto nazionale.
2. La valutazione della predisposizione di un edificio o di un'unità immobiliare all'intelligenza da parte dei proprietari o degli utenti dell'edificio o di altri portatori di interessi senza l'intervento di un esperto non può comportare il rilascio di un certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza.

Articolo 7

Monitoraggio e promozione del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza

1. Se gli Stati membri decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza, gli esperti che operano nel territorio del rispettivo Stato membro o dei rispettivi Stati membri comunicano alle autorità nazionali o, se del caso, regionali dei rispettivi Stati membri i dati sui certificati relativi all'indicatore di predisposizione all'intelligenza che rilasciano, conformemente all'allegato del presente regolamento.
2. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema trasmettono ogni anno alla Commissione il numero di certificati relativi all'indicatore di predisposizione all'intelligenza rilasciati sul loro territorio e le relative statistiche, secondo quanto stabilito nell'allegato del presente regolamento.
3. Previa consultazione con gli Stati membri, con gli esperti e i portatori di interessi e sulla base dei dati forniti dagli esperti, la Commissione monitora la diffusione sul mercato del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza.
4. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza possono adottare misure supplementari per promuoverne l'adozione. Le misure possono essere definite e comunicate nel contesto delle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE.

*Articolo 8***Prova del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza**

1. Gli Stati membri possono avviare una fase di prova non vincolante del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza a livello nazionale.
2. Le fasi di prova nazionali possono iniziare dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli Stati membri che effettuano una fase di prova a livello nazionale presentano alla Commissione una relazione sui riscontri ricevuti fino a 6 mesi dopo la conclusione della fase di prova.
4. Tutti le modalità delle fasi di prova nazionali sono definite dagli Stati membri. Esse comprendono, tra l'altro, la durata, l'introduzione graduale, i tipi di edifici e le zone geografiche interessati, gli aspetti del quadro dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza che sono sottoposti a prova, le modalità di raccolta dei riscontri, i criteri per la scelta degli esperti che effettuano le valutazioni dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza, la decisione di istituire o meno un sistema di controllo indipendente nella fase di prova, la decisione di rilasciare o meno certificati durante la fase di prova e di metterli o meno a disposizione degli operatori economici e, se del caso, la designazione di un soggetto terzo per gestire la fase di prova.
5. Al termine delle fasi di prova nazionali gli Stati membri esaminano i risultati e decidono se attueranno il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza.
6. Gli Stati membri che prevedono di attuare una fase di prova nazionale informano prima la Commissione, indicando anche le modalità applicabili.
7. La Commissione sostiene gli Stati membri che attuano una fase di prova dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza a livello nazionale fornendo il quadro di riferimento di cui all'articolo 6 del presente regolamento e incoraggiando lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
8. In consultazione con gli Stati membri, la Commissione monitora le fasi di prova del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza.
9. Gli Stati membri che scelgono di condurre la fase di prova possono includere nella relazione alla Commissione un'analisi o una valutazione dei dati raccolti dai propri esperti nazionali. Tali analisi o valutazioni nazionali sono prese in considerazione dalla Commissione allo scopo di sviluppare ulteriormente l'indicatore di predisposizione all'intelligenza e la relativa metodologia.

*Articolo 9***Revisione**

Se opportuno, la Commissione può rivedere il presente regolamento entro il 1° gennaio 2026 alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nell'applicazione.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Monitoraggio dell'attuazione del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza

1. Per ciascun certificato rilasciato gli esperti comunicano alle autorità nazionali o, se pertinente, regionali i dati relativi alle seguenti categorie, se disponibili:
 - a) il tipo di edificio o di unità immobiliare;
 - b) la metratura utile totale dell'edificio o dell'unità immobiliare;
 - c) la classe di predisposizione all'intelligenza;
 - d) il punteggio complessivo di predisposizione all'intelligenza;
 - e) i punteggi di predisposizione all'intelligenza relativi alle tre funzionalità chiave per la predisposizione all'intelligenza indicate nell'allegato I bis della direttiva 2010/31/UE e nel regolamento delegato (UE) 2020/2155;
 - f) i punteggi di predisposizione all'intelligenza per quanto riguarda i criteri d'impatto dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/2155.
 2. Gli Stati membri possono scegliere l'approccio più efficace per consentire la raccolta di tali dati. Se disponibile, possono avvalersi della propria banca dati degli attestati di prestazione energetica.
 3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui dati raccolti conformemente alle disposizioni di cui al punto 1. La relazione annuale alla Commissione comprende almeno i seguenti elementi, se disponibili:
 - a) il numero totale di certificati relativi all'indicatore di predisposizione all'intelligenza rilasciati, la distribuzione complessiva delle classi di predisposizione all'intelligenza conformemente all'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/2155 e le statistiche sulla prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari per cui sono stati rilasciati certificati relativi all'indicatore di predisposizione all'intelligenza;
 - b) le statistiche sugli edifici per i quali sono stati emessi certificati relativi all'indicatore di predisposizione all'intelligenza nell'anno di riferimento, compresa la percentuale di certificati per:
 - (1) edifici residenziali e non residenziali;
 - (2) abitazioni monofamiliari;
 - (3) condomini multifamiliari;
 - (4) edifici non residenziali con una metratura utile totale pari o inferiore a 1 000 m²;
 - (5) edifici non residenziali con una metratura utile totale superiore a 1 000 m²;
 - c) la distribuzione delle classi di predisposizione all'intelligenza, conformemente all'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/2155, per ciascuna delle seguenti categorie di edifici:
 - (1) abitazioni monofamiliari;
 - (2) condomini multifamiliari;
 - (3) edifici non residenziali con una metratura utile totale pari o inferiore a 1 000 m²;
 - (4) edifici non residenziali con una metratura utile totale superiore a 1 000 m².
 4. Ove consentito dai dati disponibili, gli Stati membri possono fornire statistiche più dettagliate, operando una distinzione tra tipi di edifici quali gli edifici scolastici, le strutture sanitarie o gli edifici appartenenti al patrimonio culturale.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2157 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2020****relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Montello - Colli Asolani» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta «Montello - Colli Asolani», trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La modifica prevede la variazione del nome «Montello - Colli Asolani» in «Asolo Montello»/«Montello Asolo».
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica dell'Unione al disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica dell'Unione al disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Montello - Colli Asolani» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ GU C 325 del 2.10.2020, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente*
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2158 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chabichou du Poitou» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 159/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Con lettera del 4 dicembre 2018 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, erano stati concessi periodi transitori di durata limitata compresa tra due e cinque anni ad alcuni operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 7 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» pubblicato il 14 novembre 2018 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* ⁽⁴⁾. Con lettera del 28 gennaio 2020, le medesime autorità hanno trasmesso il testo di un nuovo decreto del 24 dicembre 2019, pubblicato il 10 gennaio 2020 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* ⁽⁵⁾, che modifica il decreto del 7 novembre 2018 e i nominativi degli operatori beneficiari di tale periodo transitorio. L'elenco di detti operatori è allegato al disciplinare. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente lo «Chabichou du Poitou» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «Il presgocciolamento della cagliata è vietato.» Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Descrizione del prodotto»: «Lo «Chabichou du Poitou» è prodotto esclusivamente con latte [caprino] crudo [e intero]» e Sezione «Metodo di ottenimento»: «Il latte utilizzato è latte caprino crudo.» Cento operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «Almeno il 75 % della razione annua delle capre del gregge proviene dalla zona geografica, ossia 825 kg di sostanza secca per capra all'anno.» Diciotto operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «La razione è costituita da almeno il 55 % di foraggi, ossia 605 kg di sostanza secca per capra all'anno.» Ottantaquattro operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni della Sezione «Metodo di ottenimento»: «La razione complementare contiene almeno 150 kg o il 30 % di cereali e/o semi oleosi e/o colture proteiche provenienti dalla zona geografica.», «La razione per capra all'anno contiene almeno 200 kg di sostanza secca sotto forma di erba medica o leguminose provenienti dalla zona geografica.» e «I foraggi sono interamente prodotti nella zona geografica.»
- (3) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 159/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chabichou du Poitou (DOP)] (GU L 53 del 26.2.2009, pag. 8).

⁽⁴⁾ JORF n°0263 del 14 novembre 2018, testo n. 36.

⁽⁵⁾ JORF n°0008 del 10 gennaio 2020, testo n. 35.

⁽⁶⁾ GU C 251 del 31.7.2020, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Chabichou du Poitou» (DOP).

Articolo 2

La protezione concessa in conformità dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo a seguito dei decreti del 7 novembre 2018 e del 24 dicembre 2019 relativi alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou», pubblicati rispettivamente il 14 novembre 2018 e il 10 gennaio 2020 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese*.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2159 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2020****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce inoltre una tariffa integrata dell'Unione europea («TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (3) Per consentire all'Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all'importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza «Allegati tariffari», allegato 10 «Codici statistici TARIC».
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 ⁽²⁾ della Commissione ha introdotto nuove sottovoci TARIC per le maschere facciali di protezione a integrazione dell'allegato I, parte terza, allegato 10, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Al fine di garantire che tali nuovi codici siano reintrodotti nella nomenclatura combinata applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dato che quest'ultimo deve essere modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) La pandemia di COVID-19 è in corso nell'Unione e gli Stati membri stanno lottando per arrestarne la propagazione. La domanda e l'utilizzo di determinati prodotti medici negli Stati membri, in particolare le maschere facciali di protezione, i reattivi per diagnostica e i kit diagnostici, sono pertanto elevati e continuano a crescere e rimarranno presumibilmente elevati anche in futuro. Le importazioni di tali merci comportano sfide supplementare per le autorità doganali.
- (6) Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell'Unione, è opportuno creare sottovoci TARIC supplementari che consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, limitando così le conseguenze di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19.
- (7) Data l'importanza dei vaccini SARS-CoV-2, sarebbe appropriato creare un codice NC al fine di monitorare anche l'esportazione di tali prodotti.
- (8) È opportuno creare sottovoci TARIC supplementari per garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione, dei reattivi per diagnostica e dei kit diagnostici.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione, del 29 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319 del 2.10.2020, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

- (9) Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l'attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione (*). Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti medici più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (11) Le autorità doganali e gli operatori economici dovrebbero essere in grado di applicare le modifiche della nomenclatura combinata stabilite nel presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577, al fine di garantire la continuità della raccolta dei dati statistici per i prodotti in questione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

(*) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA all'importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

- 1) Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, le righe relative ai codici NC 3002 13 00, 3002 14 00 e 3002 15 00 sono sostituite dalle seguenti:

«3002 13 00	– Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto (*)	esenzione	-
3002 14 00	-- Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto (*)	esenzione	-
3002 15 00	– Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto (*)	esenzione	-

(*) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;

- 2) Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, la riga relativa al codice NC 3002 20 00 è sostituita dalla seguente:

«3002 20	- Vaccini per la medicina umana		
★ 3002 20 10	– Vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV)	esenzione	p/st (*)
★ 3002 20 90	– altri	esenzione	-

(*) Dose (in caso di contenitori multidose, dose per adulti).»;

- 3) Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 38, la riga relativa al codice NC 3822 00 00 è sostituita dalla seguente:

«3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati (*)	esenzione	-
-------------	---	-----------	---

(*) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;

- 4) Nella parte seconda, sezione XI, capitolo 63, le righe relative ai codici NC 6307 90 93 e 6307 90 95 sono sostituite dalle seguenti:

★ «6307 90 93	----- Maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149; altre maschere conformi a una norma analoga a quella per maschere utilizzabili come dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle (*)	6,3	p/st
★ 6307 90 95	----- altri (*)	6,3	p/st

(*) Codici statistici TARIC: Cfr. allegato 10.»;

- 5) Nella parte terza, nell'allegato 10, sono inserite le seguenti righe:

«3002 13 00	-- Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:		
3002 13 00 10	--- Reattivi per diagnostica del tipo utilizzato per la diagnosi delle infezioni provocate dalla specie virale SARS-CoV		-
3002 13 00 90	--- altri		-
3002 14 00	-- Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:		

3002 14 00 10	--- Reattivi per diagnostica del tipo utilizzato per la diagnosi delle infezioni provocate dalla specie virale SARS-CoV	-
3002 14 00 90	--- altri	-
3002 15 00	-- Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto:	
3002 15 00 10	--- Reattivi per diagnostica per la specie virale SARS-CoV, anche presentati in forma di kit	-
3002 15 00 90	--- altri	-»

«3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	
3822 00 00 10	- Reattivi per diagnostica per la specie virale SARS-CoV, anche presentati in forma di kit	-
3822 00 00 90	- altri	-»

	«---- Maschere facciali di protezione:	
6307 90 93	----- Maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149; altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per maschere utilizzabili come dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle:	
	----- di stoffe non tessute:	
	----- Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e maschere analoghe:	
6307 90 93 11	----- Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149	p/st
6307 90 93 19	----- altri	p/st
6307 90 93 20	----- altri	p/st
6307 90 93 90	----- altri	p/st
6307 90 95	----- altri:	
	----- di stoffe non tessute:	
	----- Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683; altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per maschere facciali ad uso medico:	
6307 90 95 11	----- Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683	p/st
6307 90 95 19	----- altri	p/st
6307 90 95 20	----- altri	p/st
	----- altri:	
6307 90 95 91	----- fabbricati a mano	p/st
6307 90 95 95	----- altri	p/st».

REGOLAMENTO (UE) 2020/2160 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2020****che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

- (1) La malattia da coronavirus (COVID-19) è una malattia infettiva causata da un coronavirus scoperto di recente. Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 un'«emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale» e l'11 marzo 2020 l'ha definita una pandemia.
- (2) Il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi) (il «gruppo di sostanze») soddisfa i criteri di cui all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è incluso nell'allegato XIV di tale regolamento.
- (3) La data ultima per la presentazione delle domande per questo gruppo di sostanze era il 4 luglio 2019, mentre la data di scadenza è fissata al 4 gennaio 2021. In conformità all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono consentiti usi del gruppo di sostanze dopo la data di scadenza, salvo qualora sia stata rilasciata un'autorizzazione per un determinato uso, sia stata presentata una domanda di autorizzazione per un determinato uso prima della data ultima per la presentazione delle domande ma non sia ancora stata presa una decisione circa tale domanda oppure l'uso sia oggetto di un'esenzione a norma di detto regolamento.
- (4) La pandemia di COVID-19 ha creato un'emergenza sanitaria pubblica senza precedenti. Le misure che gli Stati membri hanno dovuto adottare per contenere la diffusione della COVID-19 hanno inoltre provocato gravi perturbazioni delle economie nazionali e dell'Unione nel suo complesso.
- (5) Sono attualmente in fase di sviluppo potenziali terapie e vaccini per contrastare la COVID-19. Il gruppo di sostanze è utilizzato nella diagnosi della COVID-19 e nella produzione di strumenti per la diagnosi. Attualmente è utilizzato per la produzione di kit diagnostici *in vitro*. Il gruppo di sostanze è utilizzato anche nello sviluppo di vaccini per contrastare la COVID-19 e si prevede che sarà utilizzato anche nella loro produzione. Non si può inoltre escludere che il gruppo di sostanze sarà utilizzato per lo sviluppo e la produzione di sostanze farmaceutiche attive e delle formulazioni farmaceutiche finite per contrastare la COVID-19.
- (6) In questa situazione di emergenza sanitaria pubblica è di primo interesse per l'Unione che sia possibile sviluppare, produrre, mettere a disposizione e utilizzare quanto prima nell'Unione medicinali sicuri ed efficaci, dispositivi medici e accessori per dispositivi medici sicuri e adatti alla diagnosi, al trattamento o alla prevenzione della COVID-19.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

- (7) Tuttavia, poiché la pandemia di COVID-19 ha avuto inizio solo dopo il 4 luglio 2019, la data ultima per la presentazione delle domande, non è stato possibile presentare domande di autorizzazione per gli usi del gruppo di sostanze legati alla diagnosi, al trattamento o alla prevenzione della COVID-19 entro tale data e pertanto tali usi non possono continuare legalmente dopo la data di scadenza.
- (8) È pertanto di fondamentale importanza garantire che non sia impedito l'uso del gruppo di sostanze per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali, dispositivi medici e accessori per dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e per l'uso in detti dispositivi medici o accessori in vista del loro utilizzo per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19 dopo la data di scadenza attualmente fissata nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, quale misura eccezionale per la protezione della salute pubblica.
- (9) Consentire di proseguire l'utilizzo del gruppo di sostanze per detti scopi specifici dopo il 4 gennaio 2021 contribuirebbe inoltre al conseguimento degli obiettivi della «Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la COVID-19»⁽²⁾.
- (10) È pertanto opportuno posticipare la data ultima per la presentazione delle domande e la data di scadenza fissate per il gruppo di sostanze per quanto riguarda gli usi per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali, dispositivi medici e accessori per dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19 e per l'uso in detti dispositivi medici o accessori. È necessario posticipare la data ultima per la presentazione delle domande a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire la preparazione delle domande di autorizzazione per tali usi; di conseguenza, è opportuno posticipare la data di scadenza a 36 mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (12) Poiché la data ultima per la presentazione delle domande è trascorsa prima che avesse inizio la pandemia di COVID-19, al fine di evitare che si crei un vuoto legislativo nel periodo durante il quale possono essere validamente presentate le domande per quanto riguarda gli usi per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali, dispositivi medici e accessori per dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, in vista del loro utilizzo per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione di detta malattia e per l'uso in detti dispositivi medici o accessori, in modo che l'uso sia contemplato dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è necessario prevedere la tempestiva entrata in vigore del presente regolamento e la sua applicazione retroattiva a decorrere dal 4 luglio 2019. È inoltre opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente al fine di garantire l'utilizzo continuato del gruppo di sostanze dopo il 4 gennaio 2021 per gli stessi usi.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2019.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti, del 17 giugno 2020, «Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19», COM(2020) 245 final.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, la voce 42 relativa al 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi) è così modificata:

1) il testo della colonna 4 «Data entro cui devono pervenire le domande» è sostituito dal testo seguente:

«a) 4 luglio 2019 (*);

b) in deroga alla lettera a), 22 giugno 2022 per i seguenti usi:

- per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE o di dispositivi medici o accessori per dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) in vista del loro utilizzo per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19);
- nei dispositivi medici o negli accessori per dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/746, per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19.

(**) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).»;

2) il testo della colonna 5 «Data di scadenza» è sostituito dal testo seguente:

«a) 4 gennaio 2021 (**);

b) in deroga alla lettera a), 22 dicembre 2023 per i seguenti usi:

- per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE o di dispositivi medici o accessori per dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/746, in vista del loro utilizzo per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19;
 - nei dispositivi medici o negli accessori per dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/746, per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19.»
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2161 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2020**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.
- (2) La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, giustificando debitamente la richiesta. La Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione ⁽²⁾ con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 10 e 7607 19 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10, ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codici TARIC 7607 11 11 11 e 7607 19 10 11), («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione («le misure in vigore»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (7) Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.
- (8) Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame.
- (9) Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso la Thailandia nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio costituiscono un'elusione in quanto sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese utilizzati durante queste operazioni di assemblaggio è superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto nelle operazioni di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.
- (10) Gli elementi di prova dimostrano che, a causa delle pratiche summenzionate, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta siano entrati nel mercato dell'UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievole.
- (11) Infine gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse da quelle menzionate sopra, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (14) Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All'occorrenza possono essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) Le autorità della Thailandia e della Repubblica popolare cinese saranno informate in merito all'apertura dell'inchiesta.

a) Raccolta di informazioni e audizioni

- (16) Tutte le parti interessate, compresi l'industria dell'Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

b) Richieste di esenzioni

- (17) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.

- (18) Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta della Thailandia che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un'esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, del modulo di richiesta di esenzione per i produttori esportatori thailandesi e dei questionari per gli importatori nell'UE sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2503. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (19) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G. TERMINI

- (20) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell'inchiesta;
 - i produttori della Thailandia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (21) Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (25) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (26) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (27) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (28) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
- (29) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- (30) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
- (31) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un'inchiesta è aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codici TARIC 7607 11 11 11 e 7607 19 10 11) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915.

Articolo 2

1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, qualora sia richiesta un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, o inviare qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
5. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») ⁽⁴⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
6. Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
7. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.

Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

⁽⁴⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>
E-mail: TRADE-AC-ALUFOIL@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2162 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2020**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.
- (2) La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, giustificando debitamente la richiesta. La Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ⁽²⁾ con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 ⁽³⁾ con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 30), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 40), fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51) e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 316 dell'1.12.2017, pag. 17).

ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 50), e/o fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72), ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codice addizionale TARIC C601), («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ed estese dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 («le misure in vigore»).

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (7) Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.
- (8) Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame.
- (9) Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso la Thailandia nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio costituiscono un'elusione in quanto tali operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese utilizzati durante queste operazioni di assemblaggio è superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto nelle operazioni di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.
- (10) Gli elementi di prova dimostrano che, a causa delle pratiche summenzionate, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta siano entrati nel mercato dell'UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi pregiudizievole.
- (11) Infine gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse da quelle menzionate sopra, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

- (14) Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All'occorrenza possono essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) Le autorità della Thailandia e della Repubblica popolare cinese saranno informate in merito all'apertura dell'inchiesta.

a) **Raccolta di informazioni e audizioni**

- (16) Tutte le parti interessate, compresi l'industria dell'Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

b) **Richieste di esenzioni**

- (17) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.
- (18) Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta della Thailandia che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un'esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, del modulo di richiesta di esenzione per i produttori esportatori thailandesi e dei questionari per gli importatori nell'UE sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2502. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (19) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G. TERMINI

- (20) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell'inchiesta;
 - i produttori della Thailandia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (21) Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (25) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (26) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (27) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (28) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
- (29) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- (30) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
- (31) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un'inchiesta è aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, di fogli alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, di fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50), e/o di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72), spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ed estese dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2213.

Articolo 2

1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, qualora sia richiesta un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, o inviare qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

5. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») ⁽⁵⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

6. Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.

Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail: TRADE-AC-ALUFOIL@ec.europa.eu

⁽⁵⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2163 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2020****sull'attuazione nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord delle norme di origine stabilite nei regimi commerciali preferenziali dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 66, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽²⁾ è stato concluso, a nome dell'Unione, l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («l'accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) L'articolo 4 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso («il protocollo») ribadisce che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e che nulla nel protocollo osta a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale dell'elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). Pertanto, ai fini dell'applicazione dei regimi commerciali preferenziali, i paesi terzi o gruppi di paesi terzi con i quali l'Unione ha tali regimi commerciali preferenziali non possono considerare l'Irlanda del Nord come parte dell'Unione. In particolare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul cumulo, le merci originarie dell'Irlanda del Nord o le trasformazioni effettuate in Irlanda del Nord non dovrebbero essere considerate come merci originarie dell'Unione o trasformazioni effettuate nell'Unione.
- (3) Tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo stabilisce che i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nel protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, si applicano al territorio terrestre dell'Irlanda del Nord. In conformità dell'articolo 5 del protocollo, il regolamento (UE) n. 952/2013 e gli obblighi derivanti da accordi internazionali conclusi dall'Unione, o dai suoi Stati membri che agiscono congiuntamente, nella misura in cui si riferiscono agli scambi di merci tra l'Unione e paesi terzi, si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (4) Le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per altri paesi terzi.
- (5) A norma dell'articolo 5, punto 2, e dell'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013, la normativa doganale dell'Unione comprende le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori o adottato unilateralmente nei confronti di tali paesi o territori.
- (6) A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, per beneficiare delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), di tale regolamento, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafi da 2 a 5, dello stesso regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme procedurali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, al fine di agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1)

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (7) Considerata la situazione doganale particolare del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e al fine di applicare le suddette misure tariffarie preferenziali e garantire il rispetto delle pertinenti norme di origine preferenziali dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, è necessario adottare norme procedurali specifiche per agevolare lo stabilimento in Irlanda del Nord dell'origine preferenziale delle merci.
- (8) Le misure stabilite nel presente regolamento riguardano le prove dell'origine preferenziale da utilizzare per le merci importate nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, la verifica dell'origine preferenziale di tali merci e le condizioni per la concessione e la sospensione delle misure tariffarie preferenziali.
- (9) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso si conclude il 31 dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle merci importate nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in applicazione delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 2

Applicazione delle norme di origine preferenziale nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord

1. Ai fini dell'applicazione nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 1 del presente regolamento, le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano, *mutatis mutandis*, nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
2. I riferimenti all'Unione o agli Stati membri nelle norme di cui al paragrafo 1 si intendono comprendere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Tuttavia, il territorio dell'Irlanda del Nord non è considerato parte dell'Unione nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi con i quali l'Unione ha regimi commerciali preferenziali ai fini dell'applicazione, per le esportazioni verso il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, delle disposizioni contenute in tali norme relative al cumulo con le merci originarie dell'Unione o le trasformazioni effettuate nell'Unione.

Articolo 3

Obblighi relativi alle prove dell'origine nell'ambito dei regimi commerciali preferenziali adottati unilateralmente dall'Unione

Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, le prove dell'origine dei prodotti da importare nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono rilasciate o compilate nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013, alle condizioni previste nelle norme di origine stabilite per l'applicazione delle suddette misure all'importazione di tali prodotti nell'Unione.

*Articolo 4***Prove dell'origine**

Le prove dell'origine rilasciate o compilate in paesi terzi o gruppi di paesi terzi che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 1 recano la menzione «Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord» per i prodotti da importare nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord nel quadro dei regimi commerciali preferenziali che contemplano tali misure.

*Articolo 5***Verifica nell'ambito dei regimi commerciali preferenziali adottati unilateralmente dall'Unione**

L'origine dei prodotti importati nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord che ivi beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 è verificata nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi interessati, su richiesta delle autorità doganali competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, alle condizioni previste nelle norme di origine stabilite per l'applicazione delle suddette misure all'importazione di tali prodotti nell'Unione.

*Articolo 6***Concessione di preferenze nell'ambito di un regime commerciale preferenziale**

1. Le misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 1 non sono concesse nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a meno che i paesi terzi o gruppi di paesi terzi che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 1 non abbiano adottato misure, di cui informano la Commissione, quando esportano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, che garantiscano la conformità con:

- a) le norme di origine preferenziale per i prodotti;
- b) le norme per il rilascio o la compilazione delle prove dell'origine;
- c) le norme relative alla verifica dell'origine preferenziale dei prodotti;
- d) le altre condizioni stabilite nei pertinenti regimi commerciali preferenziali.

2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione pubblica sul proprio sito web la data in cui si ritiene che i paesi terzi o il gruppo di paesi terzi abbiano adottato misure per garantire la conformità.

*Articolo 7***Sospensione delle preferenze nell'ambito di un regime commerciale preferenziale**

1. Le misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 1 non sono concesse nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord qualora siano stati constatati casi di frode, irregolarità o inosservanza sistematica dell'obbligo di rispettare o far rispettare le norme relative all'origine preferenziale dei prodotti e le relative procedure, conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'esistenza di frodi, irregolarità o inosservanze sistematiche di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso che indica i motivi all'origine di tali dubbi.

3. Se non è stato posto rimedio alle frodi, alle irregolarità o alle inosservanze sistematiche individuate entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso, le misure tariffarie preferenziali non si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale le misure tariffarie preferenziali cessano di applicarsi nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

4. Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord comunica alla Commissione tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5. Le misure tariffarie preferenziali possono applicarsi nuovamente se, a norma dell'articolo 6, i paesi terzi o il gruppo di paesi terzi in questione adottano misure per garantire la conformità.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2020/2164 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 dicembre 2020

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 19 settembre 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/1591 ⁽²⁾, con cui ha nominato il sig. Christopher REYNOLDS capo dell'EUCAP Somalia dal 10 settembre 2019 al 31 dicembre 2020.
- (3) Il 10 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/2031 ⁽³⁾, che ha prorogato il mandato dell'EUCAP Somalia fino al 31 dicembre 2022.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Christopher REYNOLDS quale capomissione dell'EUCAP Somalia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Christopher REYNOLDS quale capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) è prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2019/1591 del comitato politico e di sicurezza, del 19 settembre 2019, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2019) (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 65).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2020/2031 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 26).

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2165 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2020****che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie e di dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri***[notificata con il numero C(2020) 8599]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri contiene segnalazioni di persone ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno sul territorio degli Stati membri o di verifica dell'adempimento di una decisione di rimpatrio, rafforzando così la politica dell'Unione in materia di migrazione e contribuendo a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le categorie di dati che possono essere inseriti in una segnalazione nel SIS comprendono le fotografie, le immagini del volto e i dati dattiloscopici (questi ultimi includono sia le impronte digitali che le impronte palmari). Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1860, tali dati dovrebbero essere inseriti nel SIS, se disponibili.
- (3) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861, che si applica anche al funzionamento del SIS nel settore dei rimpatri ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860, stabilisce che le fotografie, le immagini del volto e i dati dattiloscopici inseriti in una segnalazione nel SIS sono soggetti a un controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche.
- (4) È necessario stabilire misure di attuazione che specifichino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento e la conservazione di tali dati nel SIS.
- (5) Le specifiche dovrebbero solo stabilire il livello di qualità richiesto per l'inserimento e la conservazione nel SIS delle fotografie da usare per confermare l'identità di una persona conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861. Il livello di qualità richiesto per l'inserimento e la conservazione nel SIS di fotografie e immagini del volto da utilizzare per identificare una persona conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, di detto regolamento dovrebbe essere stabilito in una fase successiva, una volta soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

⁽¹⁾ GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

- (6) eu-LISA dovrebbe, in consultazione con il gruppo consultivo SIS II, sviluppare e documentare i dettagli tecnici delle norme e delle specifiche stabilite nella presente decisione nel documento di controllo dell'interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate. Gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero sviluppare i loro sistemi conformemente alle specifiche stabilite in tali documenti.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento (UE) 2018/1861, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1861 si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1861 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽³⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* ⁽⁵⁾ di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* ⁽⁷⁾ di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁹⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

⁽³⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁴⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁶⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁷⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁸⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (13) Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE ⁽¹⁾ e (UE) 2018/934 ⁽²⁾ del Consiglio.
- (14) Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio ⁽³⁾.
- (15) Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (16) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 26 agosto 2020.
- (17) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di polizia del SIS-SIRENE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'inserimento e la conservazione di fotografie e dati dattiloscopici nel SIS conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1861 rispettano le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione

- 1) il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.
- 2) l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione
Ylva JOHANSSON
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

NORME MINIME DI QUALITÀ DEI DATI E SPECIFICHE TECNICHE PER L'USO DELLE FOTOGRAFIE E DEI DATI DATTILOSCOPICI NEL SIS**1. Dati dattiloscopici****1.1. Categorie di dati dattiloscopici usati nel SIS**

Possono essere usate nel SIS le seguenti categorie di dati dattiloscopici:

- a) impronte digitali piatte, incluse, in formato «slap», le impronte piatte del pollice e le impronte piatte delle quattro dita;
- b) impronte digitali rollate;
- c) impronte palmari.

1.2. Formati ammessi per i dati dattiloscopici

Gli Stati membri possono trasmettere al SIS centrale:

- a) dati rilevati mediante dispositivi «live scan», usati a livello nazionale che sono in grado di rilevare e segmentare fino a dieci impronte digitali individuali — rollate, piatte, o entrambi;
- b) impronte digitali e impronte palmari prese a inchiostro — rollate, piatte, o entrambi, digitalizzate con la qualità e risoluzione richieste.

Il sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali del SIS centrale (CS-SIS AFIS), quale definito all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, deve essere compatibile e interoperabile con i formati dei dati dattiloscopici menzionati alle lettere a) e b).

1.3. Norme minime di qualità dei dati e specifiche tecniche**1.3.1. File e formato di compressione («contenitore di dati dattiloscopici»)**

Il formato di input per la trasmissione al SIS dei dati dattiloscopici («contenitore di dati dattiloscopici») deve essere conforme alla norma SIS NIST basata sul formato binario ANSI/NIST ⁽¹⁾.

A livello dell'unità di supporto tecnico del SIS centrale (CS-SIS) sarà istituita una «funzione di controllo SIS NIST» per verificare la conformità del contenitore di dati dattiloscopici trasmesso con lo standard SIS NIST.

I contenitori di dati dattiloscopici non conformi alla norma SIS NIST definita saranno respinti dal sistema CS-SIS AFIS e non saranno conservati nel SIS centrale. Se un file non conforme è respinto dal CS-SIS AFIS, il CS-SIS invierà un messaggio d'errore allo Stato membro che ha trasmesso i dati.

1.3.2. Formato e risoluzione dell'immagine

Ai fini del trattamento da parte del CS-SIS, la risoluzione nominale delle immagini delle impronte digitali e delle impronte palmari di cui al punto 1.1., lettere a), b) e c), deve essere di 1 000 dpi o 500 dpi con 256 livelli di grigio. Le immagini di 500 dpi devono essere inserite in formato WSQ mentre le immagini di 1 000 dpi devono essere trasmesse in formato JPEG2000 (JP2).

1.3.3. Soglie di qualità per la conservazione e l'uso delle immagini delle impronte digitali e delle impronte palmari nel CS-SIS AFIS

Per essere conservate e utilizzate nel CS-SIS AFIS le immagini dattiloscopiche devono rispettare le soglie di qualità stabilite nel documento di controllo dell'interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate.

Prima di trasmettere al CS-SIS le immagini dattiloscopiche si raccomanda agli Stati membri di verificarne la conformità con tali soglie di qualità.

⁽¹⁾ American National Standard for Information Systems/National Institute of Standards and Technology.

I contenitori di dati dattiloscopici che sono conformi ma in cui sono presenti immagini dattiloscopiche relative a impronte digitali o a impronte palmari la cui qualità è inferiore alla soglia stabilita non saranno conservati nel CS-SIS AFIS e non saranno usati per interrogazioni biometriche. I contenitori di dati dattiloscopici in cui sono presenti immagini dattiloscopiche respinte dal CS-SIS AFIS possono essere utilizzati solo per confermare l'identità di una persona conformemente all'articolo 33 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1861. Ogniqualvolta un file venga respinto dal CS-SIS AFIS a causa della scarsa qualità delle immagini, il CS-SIS invierà un messaggio di errore allo Stato membro che ha trasmesso i dati.

1.4. *Interrogazioni biometriche*

Il CS-SIS AFIS offrirà una funzionalità di interrogazione biometrica per tutti i tipi di immagini dattiloscopiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui al punto 1.3.3.

I requisiti di rendimento e l'accuratezza biometrica per le diverse categorie di interrogazioni biometriche nel CS-SIS AFIS sono stabiliti nel documento di controllo dell'interfaccia SIS e nelle specifiche tecniche dettagliate.

2. **Fotografie**

Per l'inserimento delle fotografie nel SIS deve essere utilizzata una risoluzione minima di 480 × 600 pixels e una profondità di colore di 24 bit.

DECISIONE (UE) 2020/2166 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2020****sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all'asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE***[notificata con il numero C(2020) 8945]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda la vendita all'asta delle quote, la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato l'articolo 10, paragrafo 2, e l'allegato II bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2021. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, il 90 % del quantitativo totale di quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE ("quote generiche") da mettere all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell'ambito dell'EU ETS per il 2005 o alla media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, il restante 10 % del quantitativo totale di quote generiche da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà ai fini della crescita e delle interconnessioni nell'Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis della direttiva 2003/87/CE, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri.
- (2) Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾. Inoltre, a decorrere dalla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 di tale accordo, si applica il relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Le percentuali di quote messe all'asta dagli Stati membri dovrebbero essere stabilite in modo da tener conto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
- (3) Le quote generiche degli Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021-2030 sono determinate sulla base degli stessi dati utilizzati per il periodo 2013-2020, ad eccezione delle correzioni apportate alle emissioni verificate degli Stati membri per il 2005 o della media del periodo dal 2005 al 2007, registrate nel registro dell'Unione e disponibili nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) al 30 giugno 2020 ⁽⁴⁾. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ⁽⁵⁾, il monitoraggio e la comunicazione completi, coerenti, trasparenti e accurati delle emissioni di gas a effetto serra sono

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

⁽³⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

⁽⁴⁾ Ares(2020)4979599.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

fondamentali per il funzionamento del sistema EU ETS. È pertanto opportuno utilizzare i dati più recenti registrati nel registro dell'Unione e disponibili nell'EUTL per determinare le quote di emissioni generiche destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione ⁽⁶⁾, le emissioni annuali verificate di un impianto o di un operatore aereo nel registro dell'Unione possono essere corrette retroattivamente al fine di garantirne la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE. Le correzioni alle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 sono state apportate a partire dal 2012, in quanto i gestori del sistema EU ETS hanno registrato dati più accurati nel registro dell'Unione, ora disponibili nell'EUTL.

- (4) A norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il numero di quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE ("quote del trasporto aereo") che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta è proporzionale alla percentuale a esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento pertinente. Per il periodo dal 2021 al 2030, l'anno di riferimento pertinente è il 2018 e l'ambito di applicazione pertinente è quello stabilito dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. La Commissione ha raccolto da Eurocontrol i dati sulle emissioni del trasporto aereo nel 2018 al fine di stabilire le percentuali di quote per il trasporto aereo da mettere all'asta dagli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 2021 al 2030, le percentuali di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE figurano negli allegati della presente decisione come indicato di seguito.

- (a) Allegato I: percentuali delle quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri.
- (b) Allegato II: percentuali delle quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7).

ALLEGATO I

Percentuale da mettere all'asta delle quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE

Stato	Percentuale delle quote da mettere all'asta
Austria	1,549511512 %
Belgio	2,570508102 %
Bulgaria	2,683627316 %
Croazia	0,519852619 %
Cipro	0,287177271 %
Repubblica ceca	5,021898139 %
Danimarca	1,394176362 %
Estonia	0,853364580 %
Finlandia	1,861257204 %
Francia	6,094561928 %
Germania	22,290594909 %
Grecia	3,815882431 %
Ungheria	1,526557204 %
Islanda	0,043450983 %
Irlanda	1,041937115 %
Italia	10,521550682 %
Lettonia	0,200953534 %
Liechtenstein	0,000972381 %
Lituania	0,433065735 %
Lussemburgo	0,122010786 %
Malta	0,111715994 %
Paesi Bassi	3,730700676 %
Norvegia	0,865251836 %
Polonia	13,000319671 %
Portogallo	1,933850872 %
Romania	4,767806687 %
Slovacchia	1,602124134 %
Slovenia	0,485701471 %
Spagna	9,519452381 %
Svezia	0,904220479 %
Regno Unito – Irlanda del Nord	0,245945006 %

Allegato II

Percentuale da mettere all'asta delle quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE

Stato	Percentuale delle quote da mettere all'asta
Austria	2,124352274 %
Belgio	2,884043556 %
Bulgaria	0,962095516 %
Croazia	0,770787777 %
Cipro	0,698769072 %
Repubblica ceca	1,021630732 %
Danimarca	2,589242238 %
Estonia	0,269340406 %
Finlandia	2,141104211 %
Francia	11,28357633 %
Germania	15,85911782 %
Grecia	5,222468391 %
Ungheria	0,97207424 %
Islanda	0,912691877 %
Irlanda	1,928162337 %
Italia	12,29799421 %
Lettonia	0,542686113 %
Lituania	0,441761613 %
Lussemburgo	0,354887922 %
Malta	0,599063928 %
Paesi Bassi	4,288464549 %
Norvegia	4,219779278 %
Polonia	2,95885866 %
Portogallo	3,885085782 %
Romania	1,861835804 %
Slovacchia	0,15910511 %
Slovenia	0,128561379 %
Spagna	14,8981547 %
Svezia	3,724304171 %

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2167 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2020****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico estendendo il suo periodo di applicazione***[notificata con il numero C(2020) 8802]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nell'Unione. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. Esso prevede, tra l'altro, l'adozione di misure di salvaguardia in caso di focolai di TSE.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure di salvaguardia temporanee per la malattia del dimagrimento cronico (CWD). Essa è stata adottata in seguito al rilevamento di sei casi di CWD nei cervidi in Norvegia nel 2016: quattro nelle renne e due negli alci. Si trattava del primo rilevamento della CWD in Europa e dei primi casi naturali di CWD nelle renne a livello mondiale.
- (3) Tra il gennaio 2017 e il settembre 2020 la Norvegia ha informato la Commissione e gli Stati membri di altri sedici casi di CWD nelle renne selvatiche, altri cinque casi di CWD negli alci selvatici e di un caso di CWD in un cervo. Nel 2018 la Finlandia ha individuato il primo caso di CWD nell'Unione ed un ulteriore caso nel novembre del 2020. La Svezia ha individuato tre casi nel 2019 ed un altro nel settembre 2020. Tutti i casi di CWD rilevati in Finlandia e Svezia riguardavano gli alci selvatici.
- (4) L'allegato III, capitolo A, parte III, punto A, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede un programma triennale di sorveglianza della CWD per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Tuttavia, la raccolta dei dati continuerà in parte per tutto il 2021, conformemente alle specifiche tecniche del programma di monitoraggio, con il fine ultimo di raccogliere un insieme di dati più ampio. Di conseguenza la valutazione scientifica dei risultati del programma di monitoraggio, che sarà necessaria per sviluppare future opzioni strategiche in materia di CWD, non dovrebbe essere disponibile prima del 2022.
- (5) L'11 novembre 2019 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un parere scientifico sull'aggiornamento sulla malattia del dimagrimento cronico (CWD) III ⁽³⁾ (parere dell'EFSA). È necessario tuttavia più tempo per valutare in che modo le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA debbano tradursi in norme dell'Unione.
- (6) Tenendo conto dell'individuazione di nuovi casi di CWD in Norvegia, Finlandia e Svezia, in attesa dell'esito del programma triennale di sorveglianza della CWD, nonché della valutazione scientifica dei risultati del programma di monitoraggio prevista per il 2022, e considerando che è necessario più tempo per riflettere sul parere dell'EFSA, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2022.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico (GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 21).

⁽³⁾ <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5863>

- (8) Le misure contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918, la data «31 dicembre 2020» è sostituita da «31 dicembre 2022».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2168 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

[notificata con il numero C(2020) 8919]

(I testi in lingua ceca, estone, francese, lettone, lituana, neerlandese, polacca e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti per il trasporto ferroviario di Belgio, Cechia, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Polonia hanno inviato alla Commissione due lettere di intenti datate 6 dicembre 2019. In tali lettere venivano avanzate proposte riguardanti l'estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico al confine polacco-ucraino di Medyka, da un lato, e ai porti di Zeebrugge e Gand/Terneuzen dall'altro.
- (2) Gli Stati membri suddetti avevano precedentemente già proposto alla Commissione di estendere il corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico al confine polacco-ucraino di Medyka. La Commissione ha confermato la conformità della proposta all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 e ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 ⁽²⁾. Tale decisione di esecuzione è stata tuttavia modificata con la decisione di esecuzione (UE) 2017/178 della Commissione ⁽³⁾, con la quale è stato eliminato il riferimento all'estensione a Medyka del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico. La modifica era dovuta al fatto che l'infrastruttura ferroviaria tra Katowice e Medyka non sarebbe entrata in funzione prima del 2020. Dato che adesso questa infrastruttura è in funzione, è opportuno riconsiderare l'estensione a Medyka del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico.
- (3) La Commissione ha esaminato le proposte di estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico a Medyka e ai porti di Gand/Terneuzen e Zeebrugge a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, ritenendole conformi all'articolo 5 di tale regolamento.
- (4) Per quanto riguarda l'estensione del corridoio ferroviario merci a Medyka, rimangono valide le considerazioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1111.
- (5) Relativamente all'estensione ai porti di Zeebrugge e Gand/Terneuzen, le linee proposte per l'estensione sono già comprese nel corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Mediterraneo. Esse fanno parte della rete centrale (Anversa-Gand-Zeebrugge) e della rete globale (Gand-Terneuzen) della rete transeuropea dei trasporti e soggiacciono al rispetto di prescrizioni sulle infrastrutture fondamentali come l'elettrificazione, il carico per asse di 22,5 t, la velocità di 100 km/h e la lunghezza del treno di 740 m già parzialmente o interamente soddisfatte dall'infrastruttura esistente.

⁽¹⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 82).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/178 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 71).

- (6) I porti di Zeebrugge, Gand e Terneuzen costituiscono l'origine o la destinazione di una serie di servizi regolari di trasporto merci su rotaia lungo il tracciato del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico con punti di origine e destinazione in Germania, Cechia e Scandinavia (anche attraverso il corridoio ferroviario merci Scandinavia-Mediterraneo). Secondo quanto segnalato dal porto di Zeebrugge sono in essere collegamenti con numerose destinazioni dell'Unione, come conferma anche il fatto che una delle principali merci del porto è costituita dai veicoli nuovi. Le autorità portuali di Gand e Terneuzen hanno inoltre individuato nuove possibilità di traffico ferroviario merci verso Schkopau (Germania) e Outokumpu (Finlandia), nonché verso paesi terzi, segnatamente la Cina, transitando da Šeštokai, in Lituania.
- (7) L'estensione proposta presenta altresì il vantaggio di rendere disponibili i servizi forniti dallo sportello unico del corridoio merci Mare del Nord-Baltico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 913/2010, comprese le tracce ferroviarie prestabilite, agli operatori dei corridoi ferroviari merci che servono i porti di Zeebrugge e di Gand/Terneuzen. Ciò apporgerà per i richiedenti una maggiore trasparenza e potrebbe semplificare il processo di ripartizione della capacità rendendo superfluo il coordinamento di alcune tracce ferroviarie con gli sportelli unici di altri corridoi ferroviari merci. Con l'estensione a Zeebrugge si otterrà un accesso diretto al porto, che rappresenta un importante punto di trasbordo per l'industria automobilistica di tutti gli Stati membri situati lungo il corridoio, in particolare la Cechia, la Germania e la Polonia.
- (8) L'estensione contribuirà a migliorare il trasporto merci su rotaia lungo il corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico, con interconnessioni con il trasporto marittimo.
- (9) Conformemente all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, la Commissione ha preso in considerazione per la sua valutazione i criteri che si applicano alle estensioni dei corridoi ferroviari merci, di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le lettere di intenti del 6 dicembre 2019 relative all'estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico da Anversa ai porti di Zeebrugge e Gand/Terneuzen e da Katowice al confine polacco-ucraino di Medyka, inviate alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario di Belgio, Cechia, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Polonia, che insieme propongono il tracciato

Wilhelmshaven/Bremerhaven/Amburgo/Amsterdam/Rotterdam/Zeebrugge – Gand (Terneuzen) – Anversa – Aquisgrana – Hannover/Berlino – Varsavia – Terespol (confine polacco-bielorusso)/Kaunas – Riga – Tallinn/Falkenberg – Praga/Breslavia – Katowice – Medyka (confine polacco-ucraino)

quale tracciato principale per il corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico, sono conformi all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

⁽⁴⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/2169 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽¹⁾ («raccomandazione del Consiglio»). Il 16 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1052 del 16 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽²⁾. Il 30 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1144 del 30 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽³⁾. Il 7 agosto 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1186 del 7 agosto 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁴⁾. Il 22 ottobre 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1551 del 22 ottobre 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁵⁾.
- (2) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.
- (3) Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, l'Uruguay dovrebbe essere soppresso dall'elenco.
- (4) I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 16 dicembre 2020, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.

⁽¹⁾ GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.

⁽⁵⁾ GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (6) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁶⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽⁸⁾ del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽¹⁰⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE ⁽¹¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalla raccomandazione (UE) 2020/1052, dalla raccomandazione (UE) 2020/1144 e dalla raccomandazione (UE) 2020/1186, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1) Al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Dal 16 dicembre 2020 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.»

⁽⁶⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁷⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁹⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹¹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

2) L'allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi terzi e regioni amministrative speciali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:

I. STATI

1. AUSTRALIA
2. GIAPPONE
3. NUOVA ZELANDA
4. RUANDA
5. SINGAPORE
6. COREA DEL SUD
7. THAILANDIA
8. CINA (*)

II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

- RAS di Hong Kong (*)
RAS di Macao » (*)

(*) Fatta salva la conferma della reciprocità.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT